

CONVENZIONE PER L'OSPITALITA', A TITOLO NON ONEROSO, PRESSO ENTI PUBBLICI DELLA LOMBARDIA, DI UNA STAZIONE PERMANENTE GNSS DELLA RETE DI POSIZIONAMENTO SATELLITARE INTERREGIONALE LOMBARDIA - PIEMONTE - VAL D'AOSTA

TRA

la **Giunta Regionale della Lombardia**, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1 (Cod. Fiscale e P.I. 80050050154), rappresentata dal dirigente della Struttura Sistema Informativo Territoriale integrato Ing. Fabio Conzi, autorizzato alla stipula della presente Convenzione dalla DGR n. XI/3089 del 27/04/2020, di seguito e per brevità denominata "Regione"

E

l'**Amministrazione Provinciale di Sondrio**, con sede legale in Sondrio, Corso XXV Aprile n. 22 (Cod. Fiscale 80002950147 - P. IVA 00603930140), rappresentata dal Dott. Pieramos Cinquini, Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Finanziarie, autorizzato alla stipula della presente Convenzione dal Presidente della Provincia di Sondrio, con deliberazione n. 55, in data 1° luglio 2020, di seguito e per brevità denominato "ente ospitante"

PREMESSO CHE

- tra IREALP e l'ente ospitante è stata sottoscritta una convenzione in data 10/06/2005 in base alla quale presso l'ente ospitante veniva installata una stazione GPS inserita all'interno del servizio denominato GPS Lombardia;
- in seguito alla l.r. n. 14 del 06/08/2010 "Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale", è stato disposto il subentro di ERSAF in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla fondazione IREALP, tra cui la proprietà della rete e la gestione del servizio GPS Lombardia;
- in seguito all'approvazione della DGR n. 2744 del 28/11/2014 "Acquisizione gratuita da ERSAF delle stazioni permanenti di posizionamento satellitare GPS Lombardia ai fini della costituzione della rete interregionale GNSS Piemonte – Lombardia e determinazioni conseguenti", Regione Lombardia ha acquisito la proprietà della suddetta rete e delle stazioni permanenti;
- in data 10/09/2015 Regione Lombardia e l'Ente ospitante hanno sottoscritto un contratto di concessione in comodato d'uso gratuito di superficie per l'installazione di una "Stazione permanente di posizionamento satellitare della rete GNSS interregionale Piemonte-Lombardia", in scadenza il 10/09/2020;

CONSIDERATO CHE

le parti hanno manifestato l'interesse a proseguire nel rapporto collaborativo volto al mantenimento delle Stazioni Permanenti GNSS, assicurando la continuità del servizio in essere;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse richiamate nel presente atto sono parte integrante della Convenzione e ne costituiscono le finalità a carattere generale.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Ente ospitante si impegna ad ospitare la stazione permanente della Rete GNSS Interregionale Piemonte-Lombardia presso la propria sede, nel sito posto in Corso XXV Aprile n. 22 – 23100 Sondrio, e precisamente c/o il Palazzo del Governo (torretta postazione disaster recovery), ident. Catast. Foglio 33, mappale 169.

ART. 3 – REFERENTI

Per l'Ente ospitante il referente è Sandro Fiorelli, responsabile del Servizio Informatico, a cui la Regione potrà fare riferimento per qualsiasi necessità; ogni variazione di nomina dovrà essere prontamente comunicata alla Regione.

Per la Regione Lombardia il referente è il dirigente pro tempore della Struttura Sistema Informativo Territoriale Integrato della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile della Giunta regionale, Ing. Fabio Conzi.

ART. 4 – ONERI

La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta per le parti alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quelli connessi all'ordinaria attività istituzionale di entrambe.

Gli spazi sopra identificati, saranno messi gratuitamente a disposizione di Regione Lombardia per ospitare una Stazione della rete GNSS; ne è vietata sotto qualsiasi forma la cessione totale o parziale.

Sono a carico di Regione Lombardia gli oneri relativi alla manutenzione, all'utilizzo e aggiornamento della stazione permanente.

L'ente ospitante concede l'uso gratuito della rete elettrica per l'alimentazione della stazione GNSS e della rete internet per la trasmissione dati.

È fatto divieto all'Ente ospitante, pena la risoluzione immediata della convenzione:

- di alterare, modificare, manomettere e comunque danneggiare l'impianto o comprometterne la funzionalità;
- di impiantare nuovi manufatti che possano ostacolare la ricezione del segnale satellitare.

L'Ente ospitante è tenuto a comunicare a Regione eventuali interventi che dovessero svolgersi nei luoghi e/o nei pressi della stazione permanente.

ART. 5 – DURATA E APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione s'intende valida ed efficace per un periodo di 5 anni dalla data di sottoscrizione ed è escluso il tacito rinnovo. Le parti sono vincolate a non recedere dalla presente convenzione nel primo anno di validità della stessa; successivamente potranno recedere dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante posta elettronica certificata con preavviso di almeno 60 giorni.

La presente convenzione potrà essere modificata e/o integrata solo per atto scritto con l'accordo delle parti.

La Regione si riserva il diritto di modificare o interrompere il rapporto con l'Ente ospitante a fronte di esigenze del servizio non altrimenti risolvibili.

ART. 6 – PROPRIETA' DEI DATI

I dati prodotti dalla stazione permanente installata sono di proprietà della Regione.

L'ente ospitante avrà libero accesso, senza nessun vincolo di numero, ai dati elaborati dal servizio di posizionamento ad esclusivo uso didattico e di ricerca e senza oneri di tipo economico. Le modalità tecniche di fornitura dei dati e di accesso ai servizi saranno concordate in funzione delle esigenze delle parti e nel rispetto delle politiche di sicurezza in materia di privacy e di accesso ai dati. L'ente ospitante non potrà in nessun caso procedere alla distribuzione di dati, prodotti e servizi a terzi senza l'autorizzazione di Regione Lombardia.

ART. 7 – ACCESSO ALLA STAZIONE PERMANENTE, SICUREZZA E CUSTODIA

La stazione permanente deve essere raggiungibile dai tecnici della Regione o dai suoi incaricati in ogni momento per via telematica. Il referente regionale, di cui all'Art. 3, provvederà a comunicare all'Ente ospitante il nominativo delle persone incaricate ad intervenire in caso di guasto che richieda necessariamente l'accesso fisico ai locali ove è ospitata la stazione permanente.

L'Ente ospitante, con proprio atto specifico che definisca modalità, obblighi e procedure da seguire, provvederà ad autorizzare i tecnici indicati dal referente regionale per le esigenze di accesso ai locali ove sarà ospitata la stazione permanente negli orari di chiusura della struttura, mentre l'accesso negli orari di apertura potrà avvenire liberamente.

Regione Lombardia è custode della superficie affidata e ne risponderà in caso di danni attribuibili a sua colpa o abuso. Esonera inoltre espressamente l'ente ospitante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé o a terzi frequentatori della superficie per ragioni attinenti alla manutenzione della strumentazione. L'ente ospitante potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare gli spazi concessi.

È in ogni caso fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per il rispetto della quale, se del caso, dovranno essere assunti gli opportuni provvedimenti.

Al termine della convenzione, salvo rinnovo della stessa, Regione Lombardia dovrà rimuovere le strumentazioni installate e ripristinare la situazione antecedente l'installazione.

ART. 8 - ONERI SULLA SICUREZZA E COPERTURE ASSICURATIVE

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente concessione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale delle parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente concessione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori osservando in particolare gli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale delle parti contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando a tale scopo apposita dichiarazione.

Si dà atto che Regione Lombardia è dotata di idonea polizza assicurativa RC avverso ogni e qualsiasi evento dannoso riconducibile all'installazione e conduzione dell'antenna GPS con esclusione del rischio elettromagnetico.

ART. 9 – DATI PERSONALI

Le parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente accordo e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e del D.Lgs. 196/03 e della normativa in vigore.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Le parti danno atto che il contenuto della presente convenzione è stato preventivamente assentito e condiviso da parte dei rispettivi organismi statutari che hanno delegato i legali rappresentanti alla formalizzazione.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione di questa convenzione. Qualora non sia possibile la definizione amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti rinviando a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di comodato di beni immobili.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - primo comma, e art. 4 - Tariffa Parte Seconda del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, a spese della parte che ne richiede la registrazione.

Milano, data della marca temporale

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO

Il Dirigente del Settore Affari generali e Risorse Finanziarie

Dott. Pieramos Cinquini

REGIONE LOMBARDIA

Il Dirigente della Struttura Sistema Informativo Territoriale Integrato

Ing. Fabio Conzi

La presente convenzione viene firmata in formato digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.